

## ARBITRATO SOCIETARIO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio di Arbitri, composto da tre Arbitri tutti nominati dalla Camera Arbitrale Forense di Catania ed avrà natura rituale.

Il procedimento si svolgerà secondo le modalità previste nel regolamento della Camera arbitrale ed i costi ed i compensi agli arbitri saranno quelli indicati nel detto regolamento.

La Camera Arbitrale provvederà alla nomina degli arbitri entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte interessata; nel caso in cui non provveda entro il termine suddetto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.